

XXVII. — SEDUTA NOTTURNA DEL 30 NOVEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 34 (Revisione - Casi - Ampliamento) - Esame - Approva-  
zione.

Punto 35 (Misure di sicurezza - Garanzie) - Inizio esame - Rinvio.

PRESIDENTE . . . . .	893, 897, 898, 899, 903, 904, 905, 906 907, 908, 910, 911, 912
BREGANZE . . . . .	902, 908
GALDO . . . . .	896, 901, 906
MANNIRONI . . . . .	897, 903
MILIA . . . . .	896, 899, 900, 901, 903, 909, 910, 911
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	893 895, 898, 903, 904, 906, 909
REGGIANI . . . . .	910
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	893, 894, 897, 898, 899, 900, 901 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910 911, 912

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 20,50.*

PRESIDENTE. Proseguendo nell'esame dell'articolo 2, dopo i punti 24), 24-bis) e 26-bis) approvati questa mattina, affrontiamo ora il punto 27-bis). Il punto 27), relativo al rinvio a giudizio mediante ordinanza ed alla decisione con sentenza in caso di proscioglimento, venne da noi approvato nella seduta del 19 ottobre.

I colleghi del gruppo comunista non sono presenti, ma procederemo egualmente all'esame dei loro emendamenti, rinviando, al caso, quelli per i quali ci sembrasse opportuna una particolare illustrazione, mentre per quelli di intuitiva evidenza proseguiamo regolarmente.

I deputati Guidi ed altri propongono il seguente emendamento:

*Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:*

« Necessità di introdurre un sistema di notificazione adeguato ed efficace a favore dell'imputato emigrato all'estero ».

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento Guidi non porti alcun elemento nuovo soprattutto perché non specifica quale dovrebbe essere l'adeguato sistema di notificazione. È un problema, questo, che va lasciato al legislatore delegato anche per la mancata precisazione del tipo di adeguatezza che si ritiene necessario.

Per questo motivo sono contrario all'emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi cui si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo:

*Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:*

« Necessità di introdurre un sistema di notificazione adeguato ed efficace a favore dell'imputato emigrato all'estero ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Accantoniamo il seguente emendamento Guidi:

*Dopo il punto 28) aggiungere il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa a garantire pienamente il principio del contraddittorio, con la partecipazione a tutti gli atti del dibattimento del pubblico ministero e dei difensori nominati dalle parti private a pena di nullità ».

Do lettura di un ulteriore emendamento a firma dei deputati Guidi ed altri:

*Dopo il punto 28) aggiungere il seguente:*

« Libertà della stampa di pubblicare informazioni che possano contribuire all'accertamento dei fatti e notizie relativi ad atti del procedimento penale.

Previsione del diritto di astenersi dal testimoniare da parte del giornalista, in quanto determinato dal segreto professionale ».

Anche qui, pur mancando i presentatori, non dichiaro decaduto l'emendamento e sentiamo l'opinione del relatore.

**VALIANTE, Relatore.** Se non ho capito male il senso delle parole, la prima parte di questo emendamento mi appare di una gravità eccezionale. Esso, infatti, importa il riconoscimento di un potere-dovere o, almeno, di un potere della stampa di affiancare il giudice istruttore nell'accertamento di fatti o notizie relativi al procedimento penale. Ricordo che, se quello della libertà di stampa è un bene costituzionalmente garantito, vi sono, però, altri beni, anch'essi costituzionalmente garantiti, di fronte ai quali la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito l'esigenza che siano preferiti, sia pure con il sacrificio di altri beni.

In questo senso si è espressa chiaramente la Corte costituzionale che, con la sentenza del 6 aprile 1965, n. 25, ha affermato un principio assai importante. Anche le libertà privilegiate non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico che impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto per evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati beni egualmente garantiti dalla Costituzione. Non c'è sacrificio di un bene con un altro bene ma si regola la loro coesistenza con un ordinato sistema nell'armonica tutela dei diversi fondamentali interessi. Dopo questa affermazione di ordine generale, la sentenza si richiama espressamente alla cronaca giudiziaria ed afferma che essa, espressione della libertà di stampa, non incontra soltanto il limite nel buoncostume, stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, dovendosi rispettare l'esigenza che, attraverso l'esercizio di quel diritto, non vengano sacrificati altri beni egualmente garantiti dalla Costituzione.

Ora, i beni garantiti dalla Costituzione sono, innanzitutto, quelli che attengono alla dignità della persona umana. Quando la stampa parla di fatti attribuiti a questa oppure a quella delle parti in causa nel processo penale, prima ancora che su questi argomenti si sia pronunciato il giudice, viene a « squalificare » una determinata persona e l'esperienza ci dimostra quale portata possa avere.

L'esigenza della riservatezza degli atti istruttori è tale che, finanche per i difensori, ai quali sono stati riconosciuti gli stessi diritti del pubblico ministero, abbiamo stabilito che il giudice, sia pure per limitato tempo e per esigenze di giustizia, possa impedire la visione degli atti. Ed ora vogliamo affermare il principio che i giornalisti, nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, abbiano il potere di pubblicare le notizie dell'istruttoria che nemmeno il difensore può conoscere ?

Mi pare che, qualora accettassimo questa parte dell'emendamento Guidi, a parte il significato veramente strano di un simile contributo all'accertamento di fatti, quasi a configurare un'istruttoria giornalistica accanto a quella del giudice, affermeremmo un principio singolarissimo.

Quanto alla seconda parte: « Previsione del diritto di astenersi dal testimoniare da parte del giornalista, in quanto determinato da segreto professionale », mi permetto di ricordare che su questo argomento vi è stato, nei mesi passati, un ampio e fervido dibattito nel corso del quale intervennero anche esponenti politici della categoria. Non vorrei esprimere *tout-court* il mio pensiero che non è certo favorevole, senza aver sentito anche il pensiero degli altri colleghi.

Però, se il Presidente è d'accordo, potremmo stasera pronunziarci sul primo punto che è di estrema gravità e merita subito una decisione, mentre converrebbe rinviare, data la sua importanza, il secondo problema.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sulla prima parte dell'emendamento Guidi condivido quanto detto dal relatore Valiante facendo mie le sue considerazioni cui aggiungo che, avendo, almeno entro certi limiti, mantenuto il segreto istruttorio per la stessa difesa, a maggior ragione è necessario prevederlo per la stampa.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento Guidi, sarei dell'avis di risolvere la questione con una votazione non solo perché è collegata alla prima parte ma, in quanto, la facoltà di astenersi dal testimoniare non può, in questo caso, essere invocata, poiché non ricorrono le ragioni di tutela del segreto professionale che va posto in relazione alla necessaria salvaguardia di chi si rivolge ad un professionista per avvalersi della sua opera nella cura di determinati interessi.

Per queste ragioni sono contrario anche alla seconda parte dell'emendamento Guidi.

MILIA. Sono contrario all'emendamento Guidi e, in aggiunta a quanto detto dal rappresentante del Governo e dal relatore, sostengo che, se per avventura si approvasse l'ultima parte dell'emendamento, si arriverebbe all'assurdo che il giornalista che commette una diffamazione, potrebbe non essere punito qualora si trincerasse dietro il segreto professionale. Egli, infatti, potrebbe dire che quanto ha scritto sul giornale lo ha appreso nell'esercizio della sua professione di giornalista, rifiutandosi anche di deporre sulla fonte da cui proviene la notizia.

A parte l'assurdo giuridico, vi è un'assurdità morale ed una processuale perché verremmo ad elevare la categoria dei giornalisti ad una casta nei cui confronti un'azione penale per diffamazione o per reato a mezzo stampa non sarebbe più procedibile.

GALDO. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto per precisare che il mio voto è contrario non soltanto all'emendamento così come è formulato, ma perché intende affermare principi nettamente opposti a quelli che sono alla base dell'emendamento stesso.

Dire che vi è « libertà della stampa di pubblicare informazioni che possano contribuire all'accertamento dei fatti e notizie relativi ad atti del procedimento penale » significa, a mio avviso, modificare sostanzialmente quella che è la funzione anche di una libera stampa che, proprio perché ha una funzione di informazione e, quindi, di educazione dell'opinione pubblica, non può assumere una funzione di natura diversa. Quindi, semmai, sarebbe necessaria una previsione legislativa — che però non deve trovare collocazione nel codice di procedura penale ma in altre leggi — con una disciplina apposita, per tutelare il principio della libertà di informazione e di formazione dell'opinione pubblica in modo diverso da quello che risulta dall'emendamento in esame.

La seconda parte dell'emendamento va respinta senza bisogno di ulteriore meditazione perché, se approvata, rappresenterebbe un passo indietro rispetto a tutti i principi di una corretta legge processuale. In altre parole, con il sistema proposto, si concederebbe ai giornalisti l'autorizzazione di sottrarsi al dovere di testimoniare: io cittadino — parlo del cittadino onesto che vuole aiutare la giustizia — sono a conoscenza di un fatto e per timore di una rappresaglia non vado a deporre, non faccio il mio dovere di informare la giustizia, ma lo vado a raccontare ad un giornalista il quale lo pubblica; si apre d'ufficio il processo, si incrimina una persona, viene citato quale teste il giornalista che invoca il segreto professionale e tace il mio nome.

Quindi, sarebbe lo stesso che approvare un articolo per cui i cittadini sarebbero autorizzati a non fare il loro dovere di testimoni ma potrebbero riferire quanto a loro conoscenza ad un giornalista, a parte il fatto che

potremmo in tal modo alimentare accuse poste in mala fede consentendo ad un denigratore di rimanere sempre anonimo.

Questo mi pare veramente aberrante e, quindi, ritengo che l'emendamento vada respinto, ma in questo senso e con questa volontà.

MANNIRONI. Sono nettamente contrario ad entrambe le parti dell'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. Il relatore scioglie la sua riserva sulla seconda parte dell'emendamento Guidi ?

VALIANTE, *Relatore*. Sciolgo la mia riserva per le considerazioni svolte dai colleghi e mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo:

*Dopo il punto 28) aggiungere il seguente:*

« Libertà della stampa di pubblicare informazioni che possano contribuire all'accertamento di fatti e notizie relativi ad atti del procedimento penale.

Previsione del diritto di astenersi dal testimoniare da parte del giornalista, in quanto determinato da segreto professionale ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Lo stesso deputato Guidi propone, dopo il punto 31-*bis*), questi ulteriori emendamenti:

*Dopo il punto 31-bis) aggiungere i seguenti punti:*

« Effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre ed acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi dell'osservazione e dello studio sui fattori fisiopsichici, ambientali e sociali della pericolosità dell'imputato, al fine di conseguire una compiuta conoscenza del soggetto ».

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la massima pubblicità del dibattito e, in ogni caso, la pubblicità della discussione a pena di nullità ».

« Divieto di fondare la decisione su fatto diverso da quello contestato ».

« Obbligo del giudice di premettere alla lettura del dispositivo una sommaria esposizione orale dei motivi sui quali è fondata la decisione ».

VALIANTE, *Relatore*. Il primo emendamento, a mio giudizio contiene materia di diritto sostanziale e non di diritto processuale, però sono d'accordo con lo spirito che informa questa proposta. Non c'è dubbio che, nell'evoluzione del diritto penale, l'esame dell'ambiente, della personalità, della pericolosità dell'imputato sia diventato uno dei punti focali per misurare la compiutezza e lo stato di perfezione di una legge penale.

È chiaro che, a mio giudizio, se questi elementi fossero acquisiti al codice di merito, la loro valutazione andrebbe fatta in sede processuale. Tuttavia mi pare che questa eventuale previsione rientri processualmente nel punto che abbiamo già approvato e che parla di indagini generiche.

Non vorrei che in questa sede, giungendo ad una votazione, che potrebbe essere anche di non approvazione dell'emendamento, si pregiudicasse la volontà della Commissione, che è tutt'altro che insensibile a questo problema. Però è una questione che va approfondita in sede propria.

Pregherei, quindi, di rinviare, in questo senso, l'esame dell'emendamento.

Se i colleghi di parte comunista concordassero sulla tesi dell'improprietà della discussione in questa sede, potrebbero ritirare l'emendamento senza costringerci ad una votazione che sarebbe senz'altro contraria perché si tratta di un problema che, a nostro avviso, è da esaminarsi compiutamente in sede di riforma del codice penale.

PRESIDENTE. Se non vi sono difficoltà, farei mia la proposta di accantonare l'emendamento per esaminarlo in altra sede.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che in tal modo la questione non sarebbe pregiudicata, soprattutto se teniamo presente che, oggi, l'obbligo di tener conto della capacità a delinquere dell'imputato è previsto nell'articolo 133 del codice penale e se consideriamo che il giudice istruttore ha sempre la possibilità di fare gli accertamenti sulla personalità dell'imputato in quanto è suo potere compiere gli accertamenti generici.

Insisto sul rinvio della votazione dell'emendamento anche per un altro motivo: in caso di giudizio immediato, cioè in quel giudizio che segue le indagini preliminari del pubblico ministero senza che si compiano atti istruttori, ci troveremmo di fronte alla grave difficoltà di non sapere come fare questi accertamenti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho obiezioni di principio circa l'emendamento, ma esprimo un giudizio di opportunità nel caso in cui si intendesse inserire questo principio nel codice processuale. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo è, quindi, favorevole ad un'affermazione di questo principio, però in sede di diritto sostanziale. Si potrebbe porre in votazione l'emendamento con l'intesa che l'eventuale reiezione dello stesso non è preclusiva di una sua riconsiderazione in sede più opportuna...

VALIANTE, *Relatore*. Aggiungendo che, in riferimento all'attuale diritto sostanziale, questa parte è già compresa nei criteri che abbiamo dettato durante i nostri lavori quando abbiamo stabilito che il giudice istruttore è tenuto a svolgere indagini generiche.

MILIA. Sarei favorevole a questo principio se fosse formulato in modo diverso. Non sono d'accordo che questa non sia la sede per esaminare e votare l'emendamento che, a mio avviso, investe anche una questione di carattere procedurale.

Comunque, se leggiamo con attenzione la formulazione dell'emendamento, ritengo che si possa evincere la finalità che i proponenti si sono proposti di raggiungere, cioè far svolgere un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con possibilità di acquisire elementi di osservazione e di studio sui fattori fisiopsicologici della pericolosità dell'imputato. A me sembra che i proponenti l'emendamento tendano ad introdurre un principio che il giudice sarebbe tenuto ad applicare obbligatoriamente per ciascun imputato.

Se la volontà dei proponenti fosse realmente questa sarei contrario; se, invece, l'interpretazione fosse quella esposta dal relatore, dal Sottosegretario e dai colleghi, allora mi dichiarerei favorevole. Cioè, se si trattasse di accertamenti di carattere tecnico, scientifico, psichiatrico, ambientale, da svolgersi, qualora il giudice lo ritenesse opportuno, nell'ambito del suo potere discrezionale, sarei favorevole. Ma se dovesse essere una norma da riportare tra i principi del nuovo codice di procedura penale imperativa per il giudice, allora, come ho detto, sarei contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che possa restare stabilito l'accantonamento di questo emendamento.

*(Così rimane stabilito).*

Prego il relatore di esporci il suo parere sul secondo emendamento del deputato Guidi:

*Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la massima pubblicità del dibattito e, in ogni caso, la pubblicità della discussione a pena di nullità ».

VALIANTE, *Relatore*. Temo che ci si stia portando avanti da diverso tempo un equivoco e, cioè, di dire tutto quello che ci sembra importante anche ribadendo quei principî che non sono contestati, non pensando che siamo in sede di una legge di delega, che consiste in una enunciazione di principî.

Il principio della pubblicità è così pacifico che non credo lo si debba in questa delega riaffermare. Se, poi, il significato dell'emendamento è quello di dare pubblicità a tutti gli atti ed a tutte le fasi del dibattimento, manifesto la mia opposizione anche se ritengo che non tutti i casi, che oggi il codice prevede, come quello del processo a porte chiuse, vadano accettati. Per esempio, la Corte costituzionale ha già dichiarato incostituzionale l'articolo 423 del codice di procedura penale, nella parte in cui è prevista la possibilità del processo a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, oppure quando può esercitare riprovevole curiosità.

La possibilità del processo a porte chiuse va prevista quando ci siano dei ragionevoli motivi come nei casi che interessano la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la moralità pubblica, lasciando al legislatore ordinario di decidere sino a quando e sino alla concorrenza di quali circostanze il processo vada celebrato pubblicamente. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

MILIA. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento. Il relatore Valiante ha detto che il principio della pubblicità è un principio acquisito dal codice vigente...

VALIANTE, *Relatore*. Tanti istituti, che sono previsti dal codice vigente, non li riportiamo in questa legge di delega: fanno già parte del nostro ordinamento, tanto è vero che non parliamo di nuovo codice di procedura penale, ma di riforma, il che significa che limitiamo l'enunciazione di principî soltanto a quelle parti o istituti che vogliamo modificare.

MILIA. Dire che tutti i principî che non riportiamo nella legge delega sono principî acquisiti mi sembra un'affermazione non esatta, perché abbiamo l'obbligo, elaborando una legge delega, di fissare proprio i principî che riteniamo basilari.

A me sembra che il principio della pubblicità del dibattimento sia un principio da consacrare nella legge delega. È un principio basilare. La pubblicità del dibattimento è pacifica, fatta eccezione per quei casi che il legislatore di volta in volta stabilirà. Un principio del genere lo si approva o lo si respinge. Contesto la possibilità che sulla pubbli-

cità del dibattimento si possa dire: respingo questo emendamento perché la pubblicità la do per pacifica: io non do per pacifica la pubblicità del dibattimento; la do pacifica con determinate eccezioni.

VALIANTE, *Relatore*. Questo problema lo abbiamo affrontato altre volte! Abbiamo affermato il concetto che quando si tratta di principi indiscutibili, cioè pacifici e già acquisiti dal nostro ordinamento giuridico, oltre che dalla nostra civiltà, anche se non vengono inseriti in questa legge di delega non vuol dire affatto che respingiamo il principio come tale.

Il problema, per esempio, è venuto in discussione quando discutemmo un emendamento sul metodo dell'oralità.

Quello che il deputato Milia afferma circa il problema della pubblicità del dibattimento mi sembra assolutamente pacifico e non contestato e, non solo contenuto nel codice attuale, ma vorrei dire, acquisito alla coscienza giuridica del nostro popolo.

MILIA. Ma se questo principio è di tanta importanza non capisco perché non si possa riaffermarlo. L'emendamento, inoltre, dice qualche cosa di più, perché il codice attuale stabilisce che quando il dibattimento si celebra a porte chiuse è obbligatoria la lettura della sentenza in pubblico. Ora, in questo emendamento si afferma che, in ogni caso, anche quando il dibattimento non è svolto con la pubblicità normale, la pubblicità della discussione deve avvenire, pena la nullità; quindi vi è l'introduzione di un principio nuovo. Pertanto contesto che questo emendamento riporti un principio già affermato dal codice, per cui ad eccezione di processi che riguardano la sicurezza dello Stato, sono favorevole a che la discussione avvenga sempre pubblicamente.

GALDO. Voterò contro questo emendamento, in quanto non ritengo necessaria la dichiarazione esplicita di questo principio.

Il problema sollevato dal deputato Milia, che ritengo degno di considerazione, sarà opportuno tenerlo presente quando completeremo il testo della premessa a questo articolo 2. Ricordo che ci siamo riservati di esaminare tutti gli emendamenti del deputato Riccio; forse la soluzione, che lo stesso deputato Milia mi auguro voglia accettare, potrebbe essere quella di aggiungere, là dove si parla del nuovo codice che è informato a principi e criteri direttivi, la parola « innovatori ». Ciò significherebbe che resterebbero pienamente validi tutti i criteri direttivi del vecchio codice che non vengono innovati con le attuali prescrizioni o che non sono incompatibili. Siamo in tempo per compiere questo perfezionamento in quanto non abbiamo ancora definita la premessa dell'articolo 2.

Ma, inoltre, ritengo che il problema della pubblicità sia stato già risolto, quando abbiamo approvato il principio relativo all'adozione dei caratteri propri del sistema accusatorio. Fra questi, la pubblicità è compresa per dottrina, per giurisprudenza, e ciò mi sembra sufficiente; comunque, trattandosi di un problema molto importante, è bene che non esistano equivoci.

Se esistono motivi per cui il dibattimento debba svolgersi a porte chiuse, a maggiore ragione la discussione — vedi seconda parte dell'emendamento — che è il riepilogo, la ripetizione, la lettura, la spiegazione e molte volte l'approfondimento delle risultanze dibattimentali, è bene che sia svolta a porte chiuse.

Limitare il dibattimento a porte chiuse soltanto ai procedimenti attinenti la sicurezza dello Stato e non anche a quelli che si riferiscono al buon costume, alla morale, non mi sembra assolutamente opportuno. Specialmente nel caso di processi che riguardano i minori è necessario conservare la segretezza proprio per la difesa e la tutela di una personalità così delicata quale è quella del minore.

Se l'emendamento, invece, significa, come diceva il relatore, una revisione dell'attuale sistema per escludere i casi che la Corte costituzionale ha già indicato, allora sarebbe necessario dare all'emendamento una diversa formulazione. Ma, poiché, abbiamo già detto che il nuovo codice si informa ai principî della Costituzione, la revisione del vecchio codice discende direttamente dai dettami della stessa Corte costituzionale e qui non è necessario ripetere le motivazioni di ciascuna sentenza emessa in materia dalla Corte. Così, tutte le volte che il legislatore delegato si accorgerà che la norma vecchia conteneva una violazione della disposizione costituzionale — in questo caso è facile accorgersene, perché c'è una sentenza — si regolerà in maniera tale da evitare una simile infrazione. Per questo motivo annuncio il mio voto contrario all'emendamento.

BREGANZE. Mi associo a quanto ha detto, meglio di quanto avrei fatto io stesso, il collega Galdo. Sono convinto che è opportuno fissare i principî generali di coordinamento, come già ci si è ripromessi di fare. Tuttavia, poiché è stata esclusa che una eventuale reiezione dell'emendamento significherebbe una non accettazione del principio della pubblicità, non sarà male se risulterà dal verbale, che il concetto della pubblicità è riconosciuto pienamente valido da tutti i gruppi parlamentari, come norma generale, salva la sua traduzione in un precetto concreto.

Concordo, poi, con l'opportunità che si prevedano ipotesi di processi a porte chiuse, salvo studiare se i casi ed i modi attuali abbiano a subire eventuali varianti, in base all'esperienza di questi ultimi anni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Faccio mia l'interpretazione emersa dagli interventi, e sintetizzata dal collega Breganze, circa la necessità della pubblicità del dibattimento.

MILIA. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dei colleghi Guidi ed altri:

*Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:*

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la massima pubblicità del dibattimento e, in ogni caso, la pubblicità della discussione a pena di nullità ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Passiamo al successivo emendamento sempre a firma dei deputati Guidi ed altri:

*Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:*

« Divieto di fondare la decisione su fatto diverso da quello contestato ».

MANNIRONI. Credo che per questo emendamento si possano ripetere le stesse cose già dette per il precedente e che risultano consacrate a verbale: si tratta di un principio pacifico, che non è necessario riaffermare.

Sono però d'accordo con il suggerimento del collega Galdo che, in un altro punto di questa legge di delega, venga inserita una precisazione di carattere generale, perché domani il legislatore delegato non si trovi in imbarazzo, o si cavilli citando l'« *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* ».

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, la voglio assicurare che quanto da lei suggerito sarà la ragione dell'ultima seduta che dedicheremo a questo articolo 2, ed in quella sede rivedremo la portata degli emendamenti Riccio, accantonati in relazione al punto 37) del testo governativo che prevede il coordinamento.

VALIANTE, *Relatore*. Confermo la non necessità di specificare questo principio, ritenendolo già acquisito, per le stesse ragioni esposte in ordine all'emendamento precedente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore. Tutta l'impostazione del nostro disegno di legge ha questo significato. Riteniamo acquisiti tutti i principî che non sono modificati, o che non sono incompatibili con quelli nuovi che abbiamo introdotto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi:

« Divieto di fondare la decisione su fatto diverso da quello contestato ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'ultimo degli emendamenti a firma del deputato Guidi:

*Dopo il punto 31-bis) aggiungere il seguente:*

« Obbligo del giudice di premettere alla lettura del dispositivo una sommaria esposizione orale dei motivi sui quali è fondata la decisione ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento. Oltretutto si corre anche il rischio che il giudice non riesca a spiegare in poche parole, i motivi della decisione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Guidi cui si dichiarano contrari il relatore ed il Governo:

« Obbligo del giudice di premettere alla lettura del dispositivo una sommaria esposizione orale dei motivi sui quali è fondata la decisione ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il deputato Zoboli, mi ha chiesto espressamente, di accantonare il suo emendamento che è così formulato:

*Dopo il punto 35) aggiungere il seguente:*

« Partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia mediante l'istituzione della giuria nei processi di corte d'assise ».

Se non vi sono osservazioni ritengo che possa così restare stabilito.  
(*Così rimane stabilito*).

Dovremmo, invece, trattare il seguente emendamento proposto dai deputati Guidi ed altri:

*Dopo il punto 32) aggiungere il seguente:*

« Previsione a favore della parte che vi abbia interesse dell'impugnazione anche per la sola motivazione della sentenza.

Riduzione al minimo delle cause di inammissibilità dell'impugnazione tenendo presente prevalentemente la volontà di proporre gravame indipendentemente dall'ammissibilità dell'appello o del ricorso ».

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi che uno dei drammi dell'attuale sistema processuale risiede nel fatto che deteniamo il primato — a mio avviso, non glorioso — del numero dei processi che giungono in cassazione proprio con riferimento alla motivazione.

Tutti conosciamo le statistiche; su cento cause 98 finiscono in cassazione, mentre in tutti gli altri paesi non ne arrivano nemmeno dieci.

Sappiamo che le cause sono mandate in cassazione con il pretesto del difetto di motivazione, che è un vizio di diritto. Sappiamo, altresì, che nei vari convegni svoltisi sul tema della ricerca di un nuovo processo penale, questo problema è stato additato come uno dei più importanti e gravi. A me sembra che, con la dizione contenuta nell'emendamento, il problema verrebbe esasperato.

Si parla di impugnabilità per la sola motivazione della sentenza ma in che senso? Se nella motivazione è contenuta qualche decisione o giudizio difforme dalle conclusioni del dispositivo, lo posso capire. Il caso Maugeri è diverso, la motivazione conteneva una condanna morale di cui nel dispositivo non vi era traccia o, per lo meno, il dispositivo non la lasciava presupporre. Allora, dobbiamo specificare meglio il caso perché non mi pare che la formulazione usata nell'emendamento sia chiara; mi sembra, al contrario, che il solo riferimento alla motivazione determinerà un allargamento delle possibilità di impugnazione.

Quindi, chiedo l'accantonamento dell'emendamento, al fine di permettere ai proponenti la presentazione di un testo diverso; oppure, possiamo discuterlo, formulando noi stessi un altro testo. Se ammettessimo che tutto è appellabile, anche le sentenze di assoluzione quando la motivazione non ci piaccia, finiremo inevitabilmente con il causare l'aumento dei giudizi...

PRESIDENTE. In assenza dei colleghi del gruppo comunista abbiamo accantonato un emendamento di loro iniziativa, che ci è sembrato degno di seria valutazione. Analogamente, abbiamo accantonato un emendamento del deputato Zoboli, aderendo alla sua richiesta di essere presente alla discussione.

Tuttavia, se sull'emendamento in discussione la Commissione è contraria, non ho motivo di non passare alla votazione.

GALDO. Anch'io mi ero posto il problema della impugnazione della motivazione della sentenza, con riferimento al caso Maugeri. Infatti, avevo presentato dopo il punto 36) un emendamento così formulato:

« Previsione di un particolare procedimento per le imputazioni di ingiuria e diffamazione con facoltà di prova, ripristinando l'istituto della citazione diretta, assicurando l'effettiva sollecitudine del procedimento, e autorizzando l'impugnazione dell'offeso per la sola motivazione ».

In questo emendamento ho tenuto presenti gli scritti e le pubblicazioni dell'onorevole Leone.

Prima di tutto si tratta dell'impugnazione dell'offeso per la motivazione; inoltre, è chiaro che l'offeso, il quale sia lesa dalla motivazione non ha, oggi, alcun rimedio. Quando esamineremo questo emendamento ne raccomanderò l'approvazione. Ma, ora, siamo in un discorso di carattere generale e l'emendamento Guidi può generare equivoci.

VALIANTE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Guidi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento perché contrasta con le esigenze di semplificazione del processo ed è suscettibile di recare aggravio notevole alla cosiddetta crisi della giustizia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi ed altri:

*Dopo il punto 32) aggiungere il seguente:*

« Previsione a favore della parte che vi abbia interesse dell'impugnazione anche per la sola motivazione della sentenza.

Riduzione al minimo delle cause di inammissibilità dell'impugnazione tenendo presente prevalentemente la volontà di proporre gravame indipendentemente dall'ammissibilità dell'appello o del ricorso ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Veniamo ai seguenti emendamenti presentati dal relatore Valiante:

*Dopo il punto 33) aggiungere il seguente:*

« Ammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte.

Potere della parte civile di impugnare le sentenze penali, ove sia preclusa l'azione civile ».

VALIANTE, *Relatore*. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ora al punto 34) del disegno di legge. Ne do lettura:

« Ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente ».

Vi è un emendamento presentato dai deputati Guidi ed altri del seguente tenore:

*Alla fine del punto 34) aggiungere le seguenti parole:*

« Riforma del procedimento per revisione in modo che sia devoluto alle sezioni unite della corte d'appello competente e che si svolga con le garanzie del pubblico dibattimento ».

VALIANTE, *Relatore*. Sul problema della revisione abbiamo discusso a lungo alcuni mesi fa in occasione dell'esame di una apposita proposta di legge. In quella occasione ci contentammo di una modificazione non molto ampia perché convenimmo, insieme con il Ministro Reale, che una più larga riforma dell'istituto della revisione sarebbe stata esaminata in relazione alla riforma del codice di procedura penale.

Pur nella sua genericità, mi sembra che questo criterio direttivo contenuto nel disegno di legge sia opportuno perché afferma — come la Commissione sostenne in quella circostanza — la necessità dell'ampliamento dei casi di revisione, senza pregiudizio della cosa giudicata, tutte le volte che si possa tutelare efficacemente l'innocente.

Sono, quindi, favorevole al testo del disegno di legge, mentre mi dichiaro contrario all'emendamento Guidi che importa notevoli e non semplici problemi quando propone di devolvere il giudizio di revisione alle sezioni unite della corte d'appello, non tenendo conto che, spesso, molte corti di appello hanno una sola sezione.

La seconda parte dell'emendamento Guidi « garanzie del pubblico dibattimento » mentre da un lato potrebbe essere superflua, dall'altro è superata almeno nella parte più interessante della pubblicità del dibattimento che riguarda il contraddittorio delle parti. Infatti, abbiamo già esplicitamente affermato il principio che in cassazione è prevista la presenza dei difensori. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. Potremmo equiparare questo istituto a quanto già da noi stabilito al punto 12-ter) « Garanzia del contraddittorio nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

Durante la discussione su questo punto ritenemmo di inserire esplicitamente il principio del contraddittorio proprio per fissare con maggior concretezza questa nostra volontà, quantunque il principio si ponesse nella logica della sistematica del nuovo processo.

Pertanto, se siamo d'accordo, potremmo ammettere anche qui lo stesso punto di vista espresso in quella occasione.

BREGANZE. Proporrei il seguente emendamento aggiuntivo:

*Alla fine del punto 34) aggiungere le seguenti parole:*

« Assicurando anche in tal sede le garanzie del contraddittorio, della difesa, della pubblicità ».

PRESIDENTE. Se il deputato Breganze lo consente condenserei così il suo emendamento:

« Garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

BREGANZE. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 34) nel testo del disegno di legge:

« Ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo Guidi ed altri:

*Alla fine del punto 34) aggiungere le parole:*

« Riforma del procedimento per revisione in modo che sia devoluto alle sezioni unite della corte d'appello competente e che si svolga con le garanzie del pubblico dibattimento ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Breganze nella seguente formulazione:

*Al punto 34) aggiungere le seguenti parole:*

« Garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del punto 34) che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

« Ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

Pongo in votazione il punto 34) nel suo complesso.  
(È approvato).

Il punto 34) rimane pertanto così formulato:

n. 34) « Ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

Passiamo al punto 35) del disegno di legge. Ne do lettura:

« Revisione del processo per l'applicazione delle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali ».

A firma dei deputati Guidi ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 35) con il seguente:*

« Revisione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, affermandone il carattere giurisdizionale anche al fine di prevedere per esso le garanzie caratteristiche del dibattimento, un effettivo giudizio di pericolosità, con l'assistenza di personale specializzato, e l'impugnabilità dei provvedimenti ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Su questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione.

MILIA. Sono favorevole al testo del Governo ma gradirò un chiarimento. Nell'emendamento Guidi si parla di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali, ma già oggi le misure di sicurezza sono applicate dal tribunale e, quindi, le garanzie giurisdizionali esistono.

Si vuole forse comprendere nelle misure di sicurezza anche la diffida ?

VALIANTE, *Relatore*. La diffida non è una misura di sicurezza. Le misure di sicurezza di cui parla il punto 35) sono quelle previste dal codice penale e non già quelle contemplate dalla legge di pubblica sicurezza.

MILIA. Ma, allora, questa dizione non ha ragion d'essere perché oggi la legge prevede che le misure di sicurezza si applichino, in quanto possibile, secondo le norme del codice di procedura penale.

REGGIANI. Il secondo comma dell'articolo 202 del codice penale recita: « La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato ». Questi fatti non previsti dalla legge come reati sono il delitto impossibile e l'istigazione non accolta a commettere un reato, cioè le ipotesi di cui agli articoli 49 e 115 del codice penale.

VALIANTE, *Relatore*. In questo punto 35) si parla delle misure amministrative di sicurezza previste dal titolo ottavo del libro primo del codice penale: misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali, cioè quelle misure di sicurezza che si applicano a coloro che in occasione di un reato, condannati o prosciolti, si dimostrino socialmente pericolosi. Sono quelle che vengono applicate o dal giudice istruttore o con la sentenza istruttoria di proscioglimento nei casi citati dal collega Reggiani, o per proscioglimento per determinati vizi, oppure dal giudicante con sentenza definitiva.

Negli incidenti di esecuzione, quando con la sentenza non è stata applicata la misura di sicurezza, vi provvede lo stesso giudice del dibattimento e non anche il giudice di sorveglianza.

PRESIDENTE. Tanto è vero che la differenza tra il punto 35) del disegno di legge e quello proposto dal gruppo comunista sarebbe la seguente: mentre nel primo caso le conseguenze dell'applicazione delle misure di sicurezza sono automatiche, come ha già detto il relatore Valiante, i colleghi comunisti le vogliono far scaturire da un provvedimento che consegua ad un dibattito con carattere giurisdizionale sull'effettivo giudizio di pericolosità, con l'assistenza di personale specializzato e con la previsione dell'impugnabilità dei provvedimenti.

Secondo le attuali disposizioni l'applicazione di misure di sicurezza consegue ad una valutazione complessiva derivante dalla condanna o dal caso concreto in cui l'imputato si è venuto a trovare.

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 109 del codice penale nel secondo capoverso recita: « La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena ». Quindi, si può fare benissimo una dichiarazione di abitudine o di professionalità — e questa è la misura di sicurezza — nei confronti di una persona dopo che abbia scontata la pena. Infatti, al terzo comma si dice: « La dichiarazione di tendenza a delinquere non

può essere pronunciata che con la sentenza di condanna ». Ma la dichiarazione di abitualità o di professionalità può essere pronunciata in ogni tempo.

Attualmente, quindi, a distanza dalla stessa sentenza di merito, da parte di un organo diverso dal giudice si fa un procedimento e con sentenza si applica la misura di sicurezza.

MILIA. Siccome il punto 34), che poco fa abbiamo approvato, parla di ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione ai fini di una più efficace tutela dell'innocente, non vorrei interpretare il termine « revisione », qui al punto 35), nel senso che questa parola abbia giuridicamente lo stesso significato che ha al punto 34).

VALIANTE, *Relatore*. Oggi il procedimento per l'esecuzione della misura di sicurezza è regolato dagli articoli 634 e successivi del codice di procedura penale. L'articolo 634 prevede che, quando ai sensi dell'articolo 105 o dell'articolo 205 del codice penale — che prevedono pure l'applicazione di misure di sicurezza dopo la sentenza — ci si debba pronunciare sulle misure di sicurezza, l'iniziativa spetti all'autorità di pubblica sicurezza, che fa un rapporto al procuratore della Repubblica. Questi ha la facoltà di chiedere che sia emesso, se occorre, tanto l'ordine provvisorio di consegna della persona all'autorità di pubblica sicurezza prima ancora che il giudice si pronunci, oppure domandare l'adozione di misure di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. In questo sta il significato della previsione contenuta nel punto 35) del disegno di legge, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali.

VALIANTE, *Relatore*. Oggi il pubblico ministero fa la domanda al giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misure di sicurezza, quando la legge non stabilisca la competenza di altro giudice. Il giudice di sorveglianza si limita ad invitare la persona a fare, qualora lo ritenga opportuno e nel suo interesse (articolo 636 del codice di procedura penale), dichiarazioni che, ricevute a verbale, sono portate a conoscenza del pubblico ministero, se questi non sia stato presente. Dopo di che il pubblico ministero può applicare la misura di sicurezza.

MILIA. Desidererei che la Commissione esaminasse la possibilità che questa formulazione si estendesse non solo alle misure di sicurezza previste nel codice penale, ma anche alle misure di pubblica sicurezza.

Per esempio, quando uno è proposto per il confino di polizia viene arrestato e privato immediatamente della libertà personale; lo stesso

avviene quando si vuole che un cittadino non si allontani da una determinata provincia, oppure in caso di divieto di locomozione.

Oltre alla diffida vi è il provvedimento del confino di polizia e l'altro provvedimento della sorveglianza speciale. Il provvedimento di diffida, che è il presupposto perché una persona possa essere assegnata al confino di polizia, viene dato a ciclostile dall'autorità di pubblica sicurezza e non è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria.

Desidererei — proprio perché si tratta di limitazione della libertà personale che, a norma di una disposizione della Costituzione, non può essere disposta se non dal giudice precostituito e, poiché tutti i provvedimenti in qualunque modo limitativi della personalità dovrebbero essere inflitti solo ed esclusivamente dall'autorità giudiziaria — che si sancisse questo principio proprio in sede di codice di procedura penale.

VALIANTE, *Relatore*. Quando il codice di procedura penale prevede più ampie garanzie per colui che è sottoposto alle misure di sicurezza, automaticamente viene recepita questa maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, vedrei con molto favore una sua autonoma proposta di legge su questo argomento.

MILIA. Vorrei, piuttosto, un disegno di legge governativo su un principio del genere. Io, come avvocato, sto impugnando davanti al Ministero dell'interno, che non risponde o le accantona, tutta una serie di diffide.

Intanto, ci sono cittadini incensurati, galantuomini, ai quali, soltanto perché vivono in un determinato territorio, in un determinato comune, è stata mandata una diffida, senza neppure dire, nel contesto della diffida stessa, che il provvedimento è impugnabile.

PRESIDENTE. Sono a conoscenza di questa situazione ma la soluzione può essere trovata solo in una modifica da apportare alla legge di pubblica sicurezza, che si sta discutendo al Senato.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle 22,30.*